

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N° 3 DEL 30.05.2008*

***COMUNE DI  
CANDELO***

***REGOLAMENTO***

***PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA***

***PER LA GESTIONE***

***DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI***

***Decorrenza dal 01/01/2006***

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo condizioni e modalità per la sua applicazione, nonché le relative misure in caso di inadempienza nel rispetto delle vigenti norme in materia e di quelle specificamente richiamate nel presente regolamento.

### **ART. 2<sup>1</sup>**

#### **GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata di pubblico interesse, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
2. Nelle zone ove è accertata la produzione di rifiuti, il servizio di gestione degli stessi deve essere istituito e reso in via continuativa.
3. L'Ente Gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla "gestione dei rifiuti" quali la raccolta differenziata, il trasporto, il trattamento, il deposito, lo stoccaggio, la raccolta dei rifiuti indifferenziati e lo smaltimento.
4. Tale gestione è disciplinata da apposito regolamento tecnico comunale, secondo le competenze attribuite ai Comuni dall'art. 21 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997; il servizio è svolto in regime di privativa.
5. L'Ente Gestore provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto della vigente normativa e del presente regolamento.
6. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa ed automatica applicazione la tariffa.
7. E' istituito sul territorio comunale il servizio per il ritiro della frazione verde.
8. Tale servizio è utilizzato da chi possiede aree verdi ed è soggetto al pagamento della tariffa rifiuti di cui all'art. 8.
9. Per le aree verdi di condomini si fa riferimento all'amministratore del condominio.
10. Per una maggiore equità, il servizio per i primi tre ritiri con un massimo di due sacchi ciascuno rientra nel costo di cui all' art. 4; i successivi altri ritiri con un massimo di due sacchi ciascuno saranno oggetto di fatturazione a consuntivo. La tariffa sarà individuata dall'organo competente entro gli opportuni termini di legge.
11. E' cura dell'Ente Gestore trasmettere al Comune l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il servizio e il corrispondente numero dei sacchi ritirati.

## **TITOLO II - COSTO, GESTIONE, TARIFFE**

### **ART. 3**

#### **COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Ente Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico, viene coperto dal gettito della tariffa nel rispetto della vigente normativa.

---

<sup>1</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2006

3. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

#### **ART. 4**

##### **PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali nonché per l'occupazione di aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito.
2. Per quanto riguarda le abitazioni rurali ed altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è applicata anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
3. La tariffa è applicata per i rifiuti che sono soggetti a regime di privativa e per le attività gestionali da questi indotte. La tariffa non può essere applicata per ogni altro servizio che non rientri nei rifiuti a privativa.
4. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

#### **ART. 5<sup>2</sup>**

##### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO**

1. L'Ente competente, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente le tariffe per le singole utenze e stabilisce la classificazione delle categorie suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.
2. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato, ai sensi dell'art. 3 del DPR 158/99.
3. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma primo, si intende prorogata la tariffa in vigore.
4. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è provvisoriamente determinata dal Comune e riscossa dall'Ente Gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.
5. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

#### **ART. 6<sup>3</sup>**

##### **CATEGORIA DI UTENZA**

1. Al fine del calcolo della tariffa le utenze del Comune vengono divise in:
  - utenza domestica
  - utenza non domestica
2. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, le attività produttive e di servizi in genere e le associazioni.
3. L'ente ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49 comma 10, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

---

<sup>2</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2006

<sup>3</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2006

**ART. 7**  
**ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

- 1) La tariffa, nel metodo normalizzato, è determinata da una quota fissa ed una variabile così suddivisa:
  - a) Utenze Domestiche:
    - i) quota fissa: determinata in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e alla superficie occupata o condotta.
    - ii) quota variabile: determinata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
  - b) Utenze non Domestiche
    - i. quota fissa: i locali e le aree sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato per categorie omogenee.
    - ii. quota variabile: i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in kg/m<sup>2</sup> anno, indicati nella tabella 4A dell'allegato al D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 lettera A e nell'elenco allegato al piano finanziario dell'anno di riferimento.
- 2) Per il calcolo sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa si considerano i coefficienti previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 158 del 27.04.1999. Saranno utilizzati dei coefficienti diversi dal metodo normalizzato in presenza di rilevazioni puntuali ed analisi specifiche effettuate sulle singole categorie o su singole attività.
- 3) Nel regime sperimentale, cioè dalla prima applicazione e fino al termine obbligatorio di applicazione della tariffa, la Giunta Comunale delibera i coefficienti sopra espressi e le relative tariffe.

**ART. 8<sup>4</sup>**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.), occupa o conduce locali e/o aree costituenti presupposto ai sensi dell'art. 4 su indicato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
3. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune.
4. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno, anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.
5. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
6. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

---

<sup>4</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2006

## **ART. 9**

### **ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ**

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dalla vigente normativa viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o, in mancanza, a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune; in mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata; tuttavia qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche o dell'uso prevalente.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività prevalente (intendendosi per tale quella che produce un maggior volume d'affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in mancanza ai fini del reddito sulle persone fisiche o giuridiche).
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica per le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa; alle superfici ubicate in luoghi diversi, che presentano diversa destinazione d'uso, verrà applicata la relativa tariffa, anche se di pertinenza all'esercizio stesso.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione delle attività fornita dal metodo normalizzato, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa produzione di rifiuti.

## **TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

### **ART. 10<sup>5</sup>**

#### **SUPERFICIE ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA**

1. Si considerano coinvolti nella produzione di rifiuti:
  - a. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio;
  - b. i locali accessori a quelli di cui al precedente comma, anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
2. A titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si considerano assoggettabili a tariffa, salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, i seguenti locali, sia principali che accessori:
  - a. tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, scale, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, ecc.)
  - b. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici od a botteghe, laboratori di artigiani e comunque di attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
  - c. tutti i vani adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e di bagni pubblici), locande, ristoranti, osterie, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto;

---

<sup>5</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.05.2008

- d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - e. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere;
  - f. tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende sanitarie locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali come disciplinati dalla vigente normativa);
  - g. tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinate ad attività produttive industriali (uffici, magazzini, locali mensa, servizi, spogliatoi, sale riunioni, aree scoperte operative, ecc.), artigianali (uffici, magazzini, area produzione rifiuti assimilati, servizi, sala mensa, aree scoperte operative, ecc.), commerciali e di servizi (uffici, magazzini, area vendita con produzione di rifiuti assimilati, servizi, aree scoperte operative, ecc.), le stazioni di erogazione di carburante (uffici, magazzini, proiezione della pensilina, ovvero, in mancanza, della superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina d'erogazione, ecc.), che per natura producano rifiuti urbani assimilati;
  - h. i locali utilizzati dagli imprenditori agricoli adibiti ad uffici, archivi e bagni (applicando la tariffa che più si accosta all'attività svolta in questi locali o, nel caso siano locali interni all'abitazione e da questa non perfettamente identificabili, imputandoli all'utenza domestica);
  - i. nel caso di artigiani (es. imbianchini, posatori, muratori, ecc.) che non hanno superfici specificatamente dedicate all'attività, si terrà a base una superficie convenzionale di mq. 20.
3. Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano le seguenti aree:
- a. aree coperte, quali, a titolo esemplificativo, parcheggi coperti compresi quelli a pagamento, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuti;
  - b. aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali a titolo d'esempio, i parcheggi scoperti a pagamento, i magazzini esterni di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, le aree di carico e scarico merci;
  - c. le aree scoperte adibite a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, cinema all'aperto, a parchi da gioco, luna park ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.
4. La tariffa é dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
5. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se allacciati al servizio di rete elettrica
6. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se allacciati ai servizi di rete di cui sopra e quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

## **ART. 11<sup>6</sup>**

### **COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI UTILIZZATE ED ESCLUSIONI**

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali e alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadro o per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

---

<sup>6</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2006 e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.05.2008

2. Al fine del calcolo della tariffa verranno utilizzati, salvo nuove dichiarazioni, le superfici precedentemente denunciate ai fini Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, applicata fino all'anno 2004.

3. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, sono esclusi dall'applicazione della tariffa:

a) **i locali :**

- i. impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, non accessibili direttamente dall'abitazione o non abitabili (quali ad es. le superfici coperte di altezza pari o inferiore a metri 1.5 );
- ii. di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- iii. non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- iv. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature non atte a produrre rifiuti;
- v. solai e tettoie con tegole a vista, vani caldaia, legnaie purché adibiti a tale scopo in modo continuativo;
- vi. fabbricati rurali catastalmente ad uso abitativo, ma utilizzati effettivamente e permanentemente per l'attività agricola, locali adibiti a stalle, fienili ad uso agricolo, serre a terra, tettoie nelle quali si svolge attività agricola provata dalla regolare iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli;
- vii. adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- viii. edifici di proprietà comunale, ad eccezione di quelli adibiti a civile abitazione;
- ix. per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, limitatamente alle parti ove si svolgono le funzioni religiose;
- x. parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
- xi. di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati per l'attività sportiva. Sono invece soggetti a tariffazione tutti i locali ad essi accessori, quali spogliatoi, servizi, ecc. .

b) **le aree :**

- i. le aree di pertinenza dei locali indicati negli ultimi quattro punti del comma precedente;
- ii. in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- iii. adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti, o parcheggi scoperti clienti o dipendenti;
- iv. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto; qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie assoggettabile a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione, la superficie tariffabile è individuata forfetariamente nella misura di  $\frac{1}{3}$  ( un terzo ) dell'area in oggetto ;
- v. aree scoperte costituenti accessori o pertinenze dei locali (giardini, cortili, aree verdi, aiuole).
- vi. balconi, terrazze, posti macchina scoperti, porticati.
- vii. destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche;
- viii. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso, ad esempio utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- ix. aree scoperte adibite a verde.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali pericolosi o rifiuti non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi (es. area produzione industriale, area produzione artigianale di rifiuti non assimilati, ponte cambio olio, magazzini di rifiuti speciali, magazzini scoperti di materiale edile, magazzini scoperti di legname o ferro, aree di macellazione o lavorazione carne o pesce, ecc.).

5. Qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie detassabile ove si producono i rifiuti speciali o, comunque, risulti di difficile determinazione, la superficie non tariffabile è

individuata forfetariamente sulla superficie totale utilizzata per l'attività (al netto di uffici, servizi, spogliatoi, magazzini, ecc.) nella misura del 50%.

6. Per l'ottenimento della riduzione tariffaria di cui al precedente comma, il soggetto deve presentare istanza motivata, specificando, qualora sia possibile, le superfici dell'insediamento produttivo dove si formano rifiuti speciali pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani (in mancanza verranno applicate le percentuali di riduzione suddette). Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata comprovata da apposita documentazione. La riduzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di riduzione.

## **ART. 12<sup>7</sup>**

### **UTENZE DOMESTICHE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI**

- 1) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:
  - domestiche residenti
  - domestiche non residenti.
- 2) Le utenze domestiche residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza nel Comune, come risulta dall'anagrafe comunale; per nucleo familiare s'intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione.
- 3) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti in solido al suo pagamento.
- 4) Il Comune provvederà ad apportare le modifiche del nucleo familiare, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati anagrafici segnalato eventualmente in anticipo dall'utenza.
- 5) Il Comune è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti da quello risultante dagli elenchi anagrafici dei residenti, previa presentazione di documentazione adeguata, nei seguenti casi :
  - a) detenuti presso case circondariali;
  - b) congiunto anziano collocato in casa di riposo ;
  - c) congiunto che svolge attività di studio o di lavoro in altro comune per un periodo superiore ai sei mesi in modo continuativo;
  - d) cumulare più nuclei anagrafici relativi ad un'unica utenza tributaria.
- 6) Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, con presunzione semplice, un numero di occupanti pari a due nella generalità dei casi qualora non diversamente dichiarato (es. domicilio per lavoro e alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti – caso in cui non si applica la riduzione per utilizzo occasionale).
- 7) Nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa o casa eredita o soggetto che ha trasferito residenza presso casa di riposo) da un soggetto residente nel Comune o fuori Comune, il numero degli occupanti viene fissato in due unità, con l'applicazione della riduzione per utilizzo occasionale.
- 8) Alle utenze domestiche residenti che abbiano stabilito il loro domicilio altrove e siano in grado di fornire opportuna documentazione in merito, (es. ospiti casa di riposo o domiciliati presso il luogo di lavoro) viene attribuito un numero di occupanti pari a quello che risulta dall'anagrafe ma applicando la riduzione prevista per l'uso occasionale.
- 9) Per i locali affittati ammobiliati e le abitazioni tenute a disposizione del proprietario, il numero di persone attribuito è pari a due, salvo diversa dichiarazione.
- 10) La data di riferimento per determinare il numero di persone è il primo gennaio di ogni anno, salvo tenere in considerazione le dichiarazioni presentate per la formazione di nuovi nuclei o le emigrazioni o decessi nel corso dell'anno.
- 11) Tali variazioni verranno applicate dal mese solare successivo alla data di cambiamento anagrafico o di presentazione della richiesta di variazione numero occupanti e daranno luogo al rimborso della Tariffa, o al recupero della stessa.

---

<sup>7</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2006

**ART. 13<sup>8</sup>**  
**RIDUZIONE TARIFFARIE**

- 1) La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Tuttavia, qualora il periodo di mancato svolgimento si protragga determinando una situazione di danno, ovvero pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese. Ciò darà diritto ad un rimborso o alla compensazione all'atto dei successivi pagamenti di una quota della parte variabile della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, previa documentazione della spesa sostenuta.
- 3) Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è comunque ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

**ART. 14<sup>9</sup>**  
**TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dagli utenti, che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso fino a 60 giorni nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
- 2) La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione, in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento (sia per la parte fissa che variabile).
- 3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 4) La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale ed è riscossa dall'ente Gestore.
- 5) E' fatto obbligo agli uffici commercio del Comune, di trasmettere all'ufficio preposto, a cadenza mensile, ogni comunicazione relativa alla concessione di posteggio per attività di commercio su aree pubbliche, nonché le autorizzazioni temporanee per concessione di suolo pubblico per attività tipicamente dedicate all'intrattenimento quali giostre e simili e per dehors. Sulla scorta di tali comunicazioni, tale ufficio provvederà ad aggiornare i propri archivi.
- 6) In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi ed alle sanzioni eventualmente dovute.
- 7) Per l'eventuale azione di recupero della tariffa, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento in tema di contenzioso e sanzioni.

---

<sup>8</sup> Articolo modificato della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.05.2008

<sup>9</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2006

**ART. 15<sup>10</sup>**  
**AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

- 1) Per le **utenze domestiche** è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa come appresso indicato:
  - a) del 25% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato. La stessa riduzione si applica alle utenze di residenti altrove domiciliati che siano in grado di presentare opportuna documentazione in merito ma non si applica nel caso di abitazioni occupate come domicilio da non residenti;
  - b) del 25% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui al punto precedente, risiede o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
  - c) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.
- 2) Potranno, infine, essere definiti ulteriori sconti, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte di predefiniti aggregati di utenze.
- 3) Le riduzioni ed esenzioni previste dai commi su indicati sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal mese solare successivo alla data della richiesta di riduzione. Tali riduzioni daranno luogo al rimborso della Tariffa, se espressamente richiesto.
- 4) L'Utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione; in difetto si provvede al recupero d'ufficio della riduzione non spettante, a decorrere dal mese solare successivo in cui è venuta meno la condizione agevolativa.
- 5) Per le **utenze non domestiche** è applicato un coefficiente di riduzione della tariffa:
  - a) non superiore al 70% della quota variabile della tariffa, qualora il produttore di rifiuti assimilati agli urbani comproui di avviare al recupero gli stessi, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero od in presenza di specifica documentazione che provi l'attività di autorecupero dei rifiuti autorizzata ai sensi del D.Lgs. 22/97, dall'Amministrazione competente, recupero effettuato mediante appositi macchinari il cui prodotto è utilizzato per riscaldamento o per essere rivenduto ad altre ditte. Tale riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre al Comune domanda di riduzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione attestante la quantità e la qualità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti od il luogo o a quale attività sono destinati. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti d'imballaggio terziario, avviati al recupero. Il Comune procederà alla verifica della quantità effettivamente avviata al recupero rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria e si riserverà di ricalcolare la percentuale di riduzione e di recuperare a conguaglio la tariffa eventualmente ancora dovuta. Su richiesta del Comune, il produttore che ha richiesto la riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (m.u.d. - L. 25/1/1994, n. 70) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti o dell'attività di autorecupero. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
  - b) del 20% della tariffa per i locali ed aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 180 giorni risultante da licenza o autorizzazione, rilasciata da competenti organi, per l'esercizio dell'attività.
- 6) Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili.

---

<sup>10</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2006

## **TITOLO IV - COMUNICAZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITA'**

### **ART. 16<sup>11</sup> CONTRIBUTI**

- 1) Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere.
- 2) I parametri e i requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi verranno stabiliti annualmente con apposito atto della Giunta Comunale.
- 3) Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta al competente Ufficio comunale, che la vaglierà e comunicherà al Gestore del servizio i nominativi di quanti hanno diritto all'assistenza.
- 4) Il Gestore del servizio chiederà al Comune il pagamento del relativo onere.
- 5) Il soggetto interessato deve comunicare agli uffici competenti il venire meno delle condizioni che hanno determinato l'intervento; ciò comporta la decadenza dell'intervento agevolativi dalla data di comunicazione o dalla data definita nella comunicazione stessa.

### **ART. 17<sup>12</sup> DENUNCE E COMUNICAZIONI**

- 1) I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'articolo 49 del D.Lgs 22/1997, devono presentare all'ufficio preposto del servizio apposita comunicazione originaria o di variazione di occupazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro la fine del secondo mese solare successivo dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.
- 2) Le comunicazioni avranno effetto dal primo giorno del mese solare successivo alla data di inizio occupazione o variazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.
- 3) La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata in via prioritaria:
  - a) per le utenze domestiche di soggetti residenti: dall'intestatario della scheda anagrafica famiglia;
  - b) per le utenze domestiche di soggetti non residenti: dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - c) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
- 4) Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o conducono o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, tale obbligo è, altresì, esteso al proprietario con vincolo di solidarietà con i soggetti che occupano o conducono l'immobile.
- 5) Le comunicazioni debbono contenere:
  - le generalità dell'utente, il codice fiscale, la residenza, il numero telefonico;
  - le generalità del proprietario dell'immobile, il codice fiscale, la residenza e l'eventuale domicilio;
  - il numero effettivo degli occupanti i locali per le utenze domestiche;
  - la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la loro sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, il codice fiscale numerico e la partita Iva;

---

<sup>11</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.06.2005.

<sup>12</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2006 e dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.05.2008

- l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna compresi la via, il numero civico, il piano, l'interno e i dati catastali;
- la data di inizio occupazione o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
- la data di presentazione della comunicazione;
- la sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
- la sottoscrizione con firma leggibile di uno dei coobbligati.

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, gli stessi soggetti o i loro famigliari, conviventi o incaricati, devono presentare, altresì, al Comune la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione entro la fine del secondo mese solare successivo all'avvenuta cessazione. La cessazione entro tale termine, dà diritto al rimborso della tariffa versata in eccedenza a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è cessata effettivamente l'utenza purché comprovata da idonea variazione anagrafica o documentazione o da subentro; in mancanza di tale prova il rimborso richiesto decorre dal mese solare successivo a quello di presentazione della comunicazione di cessazione dell'occupazione. In carenza di tale dimostrazione, la cessazione decorre dalla data in cui sia sorta altra obbligazione per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

- 6) Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tariffa: l'abbuono della tariffa decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui la variazione è avvenuta. A tale caso si applicano le stesse modalità della denuncia di cessazione. La rettifica in diminuzione delle superfici precedentemente denunciate o accertate, debitamente accertate in seguito a verifica effettuata con planimetria catastale, ha effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di rettifica.  
La rettifica della categoria tariffaria per le utenze non domestiche relativa al tipo di attività svolta, debitamente accertata in seguito a verifica effettuata con visura camerale, ha effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di rettifica.
- 7) La cessazione può avvenire anche a cura del Comune nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione di servizio a rete, subentri, decessi).
- 8) La comunicazione di cessazione deve contenere:
- le generalità del contribuente;
  - la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
  - l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
  - cognome e nome dell'eventuale subentrante;
  - data di presentazione;
  - sottoscrizione;
  - variazione anagrafica o documenti comprovanti la cessazione nel caso di richiesta di rimborso della tariffa a seguito di comunicazione non effettuata entro la fine del mese di cessazione dell'utenza, ma entro i termini.
- 9) L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità.
- 10) Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dal mese solare successivo la data di presentazione della domanda.

### **ART. 18<sup>13</sup>**

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI**

- 1) Per facilitare l'utenza, il Comune appronterà apposita modulistica, messa gratuitamente a disposizione degli interessati.
- 2) All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione. Per le comunicazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento. Si ritengono valide anche le comunicazioni tramite internet.
- 3) E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe comunale di comunicare all'Ufficio preposto, a cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativamente ai decessi, alle immigrazioni, alle emigrazioni, alle variazioni di indirizzo ed alle variazioni delle relazioni con l'intestatario della scheda anagrafica.

---

<sup>13</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2006

- 4) E' fatto obbligo all'anagrafe comunale di trasferire trimestralmente, in modo informatizzato, tutti i dati anagrafici del Comune. Sulla scorta di tali comunicazioni, il Comune provvederà ad aggiornare i propri archivi. Gli uffici dell'anagrafe comunale si impegnano, altresì, a distribuire e mettere a disposizione i moduli per le comunicazioni di inizio e di variazione dell'occupazione e conduzione.
- 5) E' fatto obbligo agli uffici commercio del comune di comunicare all'Ufficio preposto, a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione dell'autorizzazione. Sulla scorta di tali comunicazioni, il Comune provvederà ad aggiornare i propri archivi.

**ART. 19<sup>14</sup>**  
**RIMBORSI**

- 1) Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa, comunicate ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
- 2) Al ricevimento della suddetta fattura, l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre due anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione. Il rimborso o l'abbuono della tariffa decorrono dai termini indicati nell'art. 17 commi 6,7,8,9,10 e 11 del presente regolamento.  
Nel caso di versamento di un importo superiore al fatturato, l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre due anni dal giorno dell'avvenuto pagamento.
- 3) Sull'istanza di rimborso l'Ente Gestore provvede entro novanta giorni dalla data della richiesta.
- 4) Sulle somme da rimborsare è corrisposto, salvo diversa disposizione di legge, l'interesse al tasso legale a decorrere dal mese successivo a quello dell'eseguito pagamento.

**ART. 20<sup>15</sup>**  
**CONTROLLI**

- 1) Il Comune esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
- 2) A tale scopo può richiedere ai soggetti passivi di cui al precedente articolo 8 sia in quanto occupanti o conduttori e sia in quanto proprietari:
  - l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
  - copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
  - notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria;
  - di comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - di accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
  - in caso di mancato adempimento alle richieste su indicate da parte dell'utente, il Comune può accedere, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di seguito militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. Ove il Comune non sia in grado di provvedere autonomamente alle rilevazioni, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici oggetto della tariffazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
- 3) In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal giorno di

---

<sup>14</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2006

<sup>15</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2006 e dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.05.2008

iscrizione nelle liste anagrafiche comunali o in mancanza del primo gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi certi, precisi e concordanti.

Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati tramite raccomandata A.R. Tale comunicazione si intende accettata qualora entro trenta giorni non pervengano rilievi al Comune.

- 4) Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
- 5) Gli atti di cui al precedente comma devono contenere gli elementi identificativi dell'utente dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
- 6) L'ente gestore si impegna, espletate le opportune pratiche di sollecito, di comunicare i nominativi e le relative quote insolute al Comune il quale si attiverà secondo il dettato dell'art. 16 del presente regolamento.
- 7) Sono previsti inoltre controlli e verifiche sul sistema di raccolta e in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico. :

#### **Art. 21**

#### **Riscossione e conguagli**

- 1) Ai sensi dell'art. 49, comma 13 del D.lgs. n. 22/97, l'Ente Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati sul territorio provvede alla riscossione della tariffa, secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dalla Convenzione e dal presente Regolamento.
- 2) L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in rate anticipate di pari importo, il cui numero e le cui modalità di versamento sono concordate tra il Comune e l'Ente Gestore e idoneamente rese note all'utenza a cura di quest'ultimo.
- 3) Le eventuali modifiche inerenti le caratteristiche e/o attività dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
- 4) L'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'ente gestore medesimo. L'Ente Gestore provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge e nel rispetto del regolamento delle entrate.
- 5) Tutti gli aspetti formali, le modalità di pagamento della tariffa e di controllo saranno stabiliti dal Gestore del Servizio previo accordo con il Comune.
- 6) E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.

#### **ART. 22<sup>16</sup>**

#### **VIOLAZIONI E PENALITÀ**

- 1) In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal giorno di iscrizione nelle liste anagrafiche comunali o dalla data di compilazione della cessione di fabbricato o in mancanza dal primo gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti.
- 2) In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il Comune provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, inviato all'utente con raccomandata A.R., unitamente agli interessi pari al tasso legale.
- 3) I provvedimenti di recupero, regolarmente sottoscritti e resi conoscibili in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree

---

<sup>16</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2006 e dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.05.2008

assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

- 4) Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente Gestore. Il ritardato, insufficiente e mancato pagamento della tariffa, comporterà da parte del Gestore del Servizio l'applicazione degli interessi calcolati con le modalità di cui al precedente comma 2 per le utenze domestiche ed in base a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 per le utenze non domestiche.
- 5) Nel caso di accertata omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti o di accertata omessa comunicazione di variazione, il Comune applica una maggiorazione della tariffa, pari al 25% del valore della stessa, per il periodo che decorre dalla data accertata dell'avvio effettivo dell'occupazione e sino alla data di fatturazione o di ricevimento della dichiarazione tardiva, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per il rimborso delle spese di accertamento.

#### **ART. 23<sup>17</sup>**

##### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- 1) Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a partire dal primo gennaio 2005.
- 2) Dal primo gennaio 2005, è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
- 3) Resta comunque fermo il potere del Comune di procedere agli accertamenti, discarichi, sgravi e rimborsi, nonché alla riscossione per le annualità anteriori alla data di cui al 1° comma del presente articolo, qualora i presupposti si siano verificati entro il 31 dicembre 2004.  
Per l'applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti.
- 4) Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il primo gennaio 2006.
- 5) Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
- 6) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22 e susseguente n. 389 dell'8 novembre 1997 e n. 426 del 9 dicembre 1998 e nel D.P.R. del 27.04.1999 n. 158 e successive modifiche e integrazioni.

---

<sup>17</sup> Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 02.03.2006